

RETTIFICHE

Rettifica della decisione 2001/839/CE della Commissione, dell'8 novembre 2001, relativa al questionario annuale da redigere ai sensi della direttiva 96/62/CE e della direttiva 1999/30/CE del Consiglio

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 319 del 4 dicembre 2001)

L'allegato della decisione è sostituito dal seguente testo:

ALLEGATO

QUESTIONARIO

per la presentazione delle informazioni in merito alla direttiva 96/62/CE del Consiglio in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente e alla direttiva 1999/30/CE del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo

STATO MEMBRO:

INDIRIZZO DA CONTATTARE:

ANNO DI RIFERIMENTO:

DATA DI REDAZIONE:

Nei moduli allegati si distingue tra le voci da inserire obbligatoriamente e le voci indicate dagli Stati membri su base volontaria. Le voci facoltative appaiono in corsivo.

Molti dei moduli acclusi contengono un numero indefinito di file o di colonne da completare. Nella descrizione del modulo, il numero di file o colonne da completare è perciò limitato a tre e una linea tratteggiata indica che il modulo può essere ampliato di quanto si renda necessario.

Oltre ai moduli, che dovranno essere compilati dagli Stati membri, sono accluse anche alcune tabelle. Le tabelle contengono dati, quali i codici fissi, che gli Stati membri non devono modificare.

ELENCO DEI MODULI

Modulo 1	Ente di contatto e recapito
Modulo 2	Delimitazione di zone ed agglomerati
Modulo 3	Stazioni impiegate per la valutazione e metodi di misurazione
Modulo 4	Metodi seguiti per il campionamento e la misurazione delle PM ₁₀ e delle PM _{2,5} : eventuali codici supplementari indicati dagli Stati membri
Modulo 5	Elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli superano o non superano i valori limite o i valori limite più margini di tolleranza
Modulo 6	Elenco delle zone ed agglomerati nei quali i livelli superano o non superano le soglie di valutazione superiori e le soglie di valutazione inferiori, e in particolare informazioni sull'applicazione di metodi di valutazione supplementari
Modulo 7	Singoli casi di superamento dei valori limite e dei valori limite più il margine di tolleranza
Modulo 8	Motivi dei singoli casi di superamento: eventuali codici supplementari che devono essere indicati dagli Stati membri
Modulo 9	Dati di monitoraggio della concentrazione media registrata su dieci minuti per l'SO ₂
Modulo 10	Dati di monitoraggio della concentrazione media registrata sulle 24 ore per le PM _{2,5}
Modulo 11	Risultati tabulati della valutazione supplementare e metodi impiegati per conseguirli
Modulo 12	Elenco di riferimenti ai metodi di valutazione supplementare di cui al modulo 11
Modulo 13	Superamento dei valori limite dell'SO ₂ dovuto a fonti naturali
Modulo 14	Fonti naturali di SO ₂ : eventuali codici supplementari indicati dagli Stati membri
Modulo 15	Superamento dei valori limite delle PM ₁₀ dovuto a eventi naturali
Modulo 16	Superamento dei valori limite delle PM ₁₀ dovuto alla sabbatura invernale delle strade
Modulo 17	Consultazioni sull'inquinamento transfrontaliero
Modulo 18	Superamento dei valori limite stabiliti nelle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE e 85/203/CEE
Modulo 19	Motivi del superamento dei valori limite stabiliti nelle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE e 85/203/CEE: eventuali codici supplementari che devono essere indicati dagli Stati membri

ELENCO DELLE TABELLE

Tabella 1	Metodi seguiti per il campionamento e la misurazione delle PM ₁₀ e delle PM _{2,5} ; codici standard
Tabella 2	Motivi dei singoli casi di superamento; codici standard
Tabella 3	Parametri statistici da impiegare nelle mappe relative alla concentrazione
Tabella 4	Fonti naturali di SO ₂ ; codici standard
Tabella 5	Eventi naturali causa di superamento dei valori limite per le PM ₁₀ ; codici standard

Modulo 1: Ente di contatto e recapito

Nome dell'ente da contattare	
Recapito postale	
Nome della persona da contattare	
Numero telefonico della persona da contattare	
Numero di fax della persona da contattare	
Indirizzo e-mail della persona da contattare	
Eventuali chiarimenti	

Nota al modulo 1:

È opportuno che lo Stato membro indichi l'ente e, se possibile, la persona da contattare a livello nazionale, così da consentire alla Commissione di ottenere i chiarimenti eventualmente necessari in merito al questionario.

Modulo 2: Delimitazione di zone e agglomerati [direttiva 96/62/CE, articoli 5 e 11, paragrafo 1, lettera b)]

	Zone		
Nome completo della zona			
Codice della zona			
Inquinante/i, o singoli obiettivi di protezione, relativi alla zona			
Tipo [ag/nonag]			
Area (km ²)			
Popolazione			
Coppie di coordinate dei confini della zona			
Coppie di coordinate dei confini della zona			
Coppie di coordinate dei confini della zona			

Note al modulo 2:

- (1) Lo Stato membro non dovrebbe indicare solo il nome della zona, ma anche un codice unico ad essa relativo.
- (2) Lo Stato membro dovrebbe indicare l'inquinante (o gli inquinanti) della zona utilizzando i codici: «S» per l'SO₂, «N» per l'NO₂/NO_x, «P» per le PM₁₀ e «L» per il piombo, separati da un punto e virgola, o «A» se nella zona sono presenti tutti gli inquinanti citati. Se le zone sono state definite separatamente per la protezione della salute, degli ecosistemi e della vegetazione, lo Stato membro dovrebbe utilizzare i seguenti codici: «SH» per la protezione della salute dall'SO₂, «SE» per la protezione degli ecosistemi dall'SO₂, «NH» per la protezione della salute dall'NO₂ e «NV» per la protezione della vegetazione dai NO_x.

- (3) Si dovrebbe indicare se la zona è un agglomerato (codice: «ag») o no (codice: «nonag»).
- (4) Su base volontaria, gli Stati membri possono aggiungere l'estensione sull'area e la popolazione della zona per un'ulteriore elaborazione dei dati a livello europeo.
- (5) Per un'ulteriore elaborazione dei dati, lo Stato membro deve includere l'indicazione dei confini della zona in formato standard (poligoni, impiegando le coordinate geografiche secondo la norma ISO 6709: longitudine e latitudine geografiche). Lo Stato membro deve inserire separatamente una carta delle zone (in formato elettronico o cartaceo) per facilitare la corretta interpretazione dei dati ad esse relativi. Come requisito minimo, lo Stato membro deve fornire i confini della zona nel modulo 2 o su una cartina.

Modulo 3: Stazioni impiegate per la valutazione e metodi di misurazione (direttiva 1999/30/CE, allegato IX)

Codice della stazione	Codice locale della stazione	Codice (o codici) della zona	Impiego per la direttiva				Impiego per la direttiva/Codice del metodo di misurazione per le PM ₁₀ e le PM _{2,5}		Fattore o equazione di correzione impiegato		Funzione della stazione
			SO ₂	NO ₂	NO _x	Piombo:	PM ₁₀	PM _{2,5}	PM ₁₀	PM _{2,5}	

Note al modulo 3:

- (1) Nel modulo 3 e in altri moduli del questionario, «codice della stazione» si riferisce al codice già in uso per lo scambio di dati ai sensi della decisione 97/101/CE sullo scambio di informazioni. Il «codice locale della stazione» è il codice utilizzato nello Stato membro o nella regione.
- (2) Lo Stato membro deve identificare nella terza colonna la zona (o le zone) in cui si trova la stazione. Se viene coinvolta più di una zona, si dovrebbero separare i codici con un punto e virgola.
- (3) Lo Stato membro deve utilizzare le colonne «SO₂», «NO₂», «NO_x» e «Piombo» per indicare se ci si serve della misurazione ai sensi della direttiva 1999/30/CE, inserendo un segno «+» se viene utilizzata e lasciando vuota la casella se non viene utilizzata. Si ricordi che mettere una crocetta nella casella NO_x implica che la stazione è situata in una località in cui si applicano i valori limite per la vegetazione. Se la stazione si trova nelle immediate vicinanze di fonti specifiche di piombo come riferito dall'allegato IV della direttiva 1999/30/CE, lo Stato membro deve indicarlo con la sigla «SS» invece del segno «+».
- (4) Lo Stato membro deve utilizzare le colonne «PM₁₀» e «PM_{2,5}» per indicare se ci si serve della misurazione ai sensi della direttiva 1999/30/CE, specificando anche quale metodo di misurazione è stato impiegato. Quando viene usato un metodo di misurazione per effettuare la valutazione richiesta dalla direttiva, lo Stato membro deve compilare la casella con il numero di codice del metodo (cfr. nota 5); in caso contrario, la casella viene lasciata vuota. Per i livelli delle PM_{2,5} non si richiede una valutazione formale conforme all'articolo 6 della direttiva 96/62/CE.
- (5) Si può indicare il codice del metodo di misurazione per le PM₁₀ o le PM_{2,5} servendosi di uno dei codici standard indicati nel questionario (cfr. tabella 1) o di un codice indicato dallo Stato membro con riferimento ad un elenco separato di metodi descritti dallo Stato membro (cfr. modulo 4). La descrizione dello Stato membro può anche consistere in un riferimento a un documento separato al questionario. Se il metodo di misurazione è stato cambiato durante l'anno, lo Stato membro deve indicare entrambi i codici in quest'ordine: prima il metodo impiegato per il periodo di tempo più lungo, poi l'altro, separati da un punto e virgola.
- (6) Quando il metodo di misurazione per le PM₁₀ o le PM_{2,5} non è il metodo di riferimento, cioè il metodo provvisorio di riferimento stabilito all'allegato IX della direttiva 1999/30/CE, lo Stato membro deve indicare il fattore di correzione impiegato per moltiplicare le concentrazioni misurate e ottenere le concentrazioni riportate nel questionario, o indicare l'equazione di correzione corrispondente. Se è stata applicata un'equazione di correzione, si può utilizzare un formato libero in cui la concentrazione misurata dovrebbe essere indicata con «CM» e la concentrazione riportata con «CR», impiegando preferibilmente la forma $CR = f(CM)$. Se si dimostra che i risultati del metodo impiegato sono equivalenti senza che si renda necessaria l'applicazione di una correzione, lo Stato membro deve segnalarlo indicando il valore «1» per il fattore o l'equazione di correzione.

- (7) «Funzione della stazione» indica se la stazione si trova in una località in cui sono applicabili a) i valori limite per la salute, il valore limite dell' SO_2 per gli ecosistemi e il valore limite dell' NO_x per la vegetazione (codice «HEV»), b) solo i valori limite per la salute e il valore limite dell' SO_2 per gli ecosistemi (codice «HE»), c) solo il valore limite per la salute e il valore limite dell' NO_x per la vegetazione (codice «HV») o d) solo il valore limite per la salute (codice «H»).

Tabella 1: Metodi seguiti per il campionamento e la misurazione delle PM_{10} e delle $\text{PM}_{2,5}$: codici standard

<i>Codice del metodo</i>	<i>Descrizione</i>
M1	Beta-assorbimento
M2	Gravimetria
M3	Microbilancia a oscillazione

Modulo 4: Metodi seguiti per il campionamento e la misurazione delle PM_{10} e delle $\text{PM}_{2,5}$: eventuali codici supplementari indicati dagli Stati membri (direttiva 1999/30/CE, allegato IX)

<i>Codice del metodo</i>	<i>Descrizione</i>

Modulo 5: Elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli superano o non superano i valori limite (VL) o i valori limite più i margini di tolleranza (VL+MDT) (direttiva 96/62/CE, articoli 8, 9 e 11 e direttiva 1999/30/CE, allegati I, II, III e IV)

— Modulo 5a: Elenco delle zone in relazione al superamento dei valori limite per l'SO₂

Codice della zona	VL per la salute (media oraria)			VL per la salute (media giornaliera)		VL per gli ecosistemi (media annua)		VL per gli ecosistemi (media invernale)	
	> VL + MDS	≤ VL + MDS > VL	≤ VL	> VL	≤ VL	> VL	≤ VL	> VL	≤ LV

— Modulo 5b: Elenco delle zone in relazione al superamento dei valori limite per l'NO₂/NO_x

Codice della zona	VL per la salute (media oraria)			VL per la salute (media annua)			VL per la vegetazione	
	> VL + MDT	≤ VL + MDT > VL	≤ VL	> VL + MDT	≤ VL + MDT > VL	≤ VL	> VL	≤ VL

— Modulo 5c: Elenco delle zone in relazione al superamento dei valori limite per le PM₁₀

Codice della zona	VL (media giornaliera) Fase 1			VL (media annua) Fase 1			VL (media giornaliera) Fase 2			VL (media annua) Fase 2		
	> VL + MDT	≤ VL + MDT > VL	≤ VL	> VL + MDT	≤ VL + MDT > VL	≤ VL	> VL + MDT	≤ VL + MDT > VL	≤ VL	> VL + MDT	≤ VL + MDT > VL	≤ VL

— **Modulo 6b: Elenco delle zone in relazione al superamento delle soglie e alla valutazione supplementare per l'NO₂/NO_x**

Codice della zona	SVS e SVI legati al VL per la salute (media oraria)			SVS e SVI legati al VL per la salute (media annua)			SVS e SVI legati al VL per la vegetazione			VS
	> SVS	≤ SVS > SVI	≤ SVI	> SVS	≤ SVS > SVI	≤ SVI	> SVS	≤ SVS > SVI	≤ SVI	

— **Modulo 6c: Elenco delle zone in relazione al superamento delle soglie e alla valutazione supplementare per le PM₁₀**

Codice della zona	SVS e SVI (media giornaliera)			SVS e SVI (media annua)			VS
	> SVS	≤ SVS > SVI	≤ SVI	>SVS	≤ SVS > SVI	≤ SVI	

— **Modulo 6d: Elenco delle zone in relazione al superamento delle soglie e alla valutazione supplementare per il piombo**

Codice della zona	SVS e SVI			VS
	> SVS	≤ SVS > SVI	≤ SVI	

Note al modulo 6:

(1) I titoli delle colonne hanno il significato seguente:

- > SVS: superiore alla soglia di valutazione superiore
- ≤ SVS; > SVI: inferiore o pari alla soglia di valutazione superiore, ma superiore alla soglia di valutazione inferiore
- ≤ SVI: inferiore o pari alla soglia di valutazione inferiore
- VS: valutazione supplementare, cfr. nota 6.

(2) Se il titolo della colonna definisce la situazione della zona, indicarlo con «+».

(3) Se dai calcoli del modello risulta un superamento, indicare con «m» invece che con «+».

(4) Per le soglie relative agli ecosistemi, riempire la casella solo in caso di superamento verificatosi nelle zone in cui sono applicabili i valori limite pertinenti.

(5) Il superamento della SVS e della SVI viene giudicato sulla base dell'anno di riferimento e dei quattro anni precedenti, secondo i requisiti dell'allegato V(II) della direttiva 1999/30/CE.

(6) Lo Stato membro deve indicare nella colonna «VS» se le informazioni provenienti dalle stazioni fisse di misurazione siano state completate con dati di altre fonti, secondo l'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 1999/30/CE.

Modulo 7: Singoli casi di superamento dei valori limite e dei valori limite più il margine di tolleranza [articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), della direttiva 96/62/CE e allegati I, II, IV e V della direttiva 1999/30/CE]

— **Modulo 7a: Superamento del valore limite per l'SO₂ più MDT per la salute (media oraria)**

Codice della zona	Codice della stazione	Data	Ora	Livello (µg/m ³)	Codice/i dei motivi

— **Modulo 7b: Superamento del valore limite per l'SO₂ per la salute (media giornaliera)**

Codice della zona	Codice della stazione	Data	Livello (µg/m ³)	Codice/i dei motivi

— **Modulo 7c: Superamento del valore limite per l'SO₂ per gli ecosistemi (media annua)**

Codice della zona	Codice della stazione	Livello (µg/m ³)	Codici/i dei motivi

— **Modulo 7d: Superamento del valore limite per l'SO₂ per gli ecosistemi (media invernale)**

Codice della zona	Codice della stazione	Livello (µg/m ³)	Codice/i dei motivi

— **Modulo 7e: Superamento del valore limite per l'NO₂ più MDT per la salute (media oraria)**

Codice della zona	Codice della stazione	Data	Ora	Livello (µg/m ³)	Codice/i dei motivi

— **Modulo 7f: Superamento del valore limite per l'NO₂ più MDT per la salute (media annua)**

Codice della zona	Codice della stazione	Livello (µg/m ³)	Codice/ i dei motivi

— **Modulo 7g: Superamento del valore limite per l'NO_x per la vegetazione**

Codice della zona	Codice della stazione	Livello (µg/m ³)	Codice/i dei motivi

— **Modulo 7h: Superamento del valore limite per le PM₁₀ più MDT (fase 1; media giornaliera)**

Codice della zona	Codice della stazione	Data	Livello (µg/m ³)	Codice/i dei motivi

— **Modulo 7i: Superamento del valore limite per le PM₁₀ più MDT (fase 1; media annua)**

Codice della zona	Codice della stazione	Livello (µg/m ³)	Codice/i dei motivi

— **Modulo 7j: Superamento del valore limite per il piombo più MDT**

Codice della zona	Codice della stazione	Livello (µg/m ³)	Codice/i dei motivi

Note al modulo 7:

- (1) È fortemente consigliato, anche se non obbligatorio, identificare la stazione con il codice della stazione nell'apposita casella.
- (2) L'espressione «valore limite più MDS» dovrebbe essere intesa come «valore limite» quando il margine di tolleranza scende allo 0 %.
- (3) La data dovrebbe essere indicata come «gg/mm/aa» e l'ora come «l» per l'ora tra le 00:00 h e le 01:00 h, ecc.

- (4) Si riportano tutti i casi di superamento del valore limite più il margine di tolleranza registrato in una stazione, se il numero totale dei casi oltrepassa quello consentito. Se il totale dei casi di superamento registrato in una stazione è inferiore o pari a quello consentito, non si indica alcun superamento.
- (5) Si può segnalare il motivo del superamento servendosi di uno o più dei codici standard contenuti nel presente questionario (tabella 2) o di uno dei codici indicati dallo Stato membro in un elenco separato di motivi fornito dallo Stato membro (modulo 8). Se viene coinvolta più di una zona, si dovrebbero separare i codici con un punto e virgola. La descrizione dello Stato membro può anche consistere in un riferimento a un documento separato accluso al questionario.

Tabella 2: Motivi dei singoli casi di superamento: codici standard

Codice del motivo	Descrizione
S1	Centro urbano con alta densità di traffico
S2	Vicinanza a una arteria di grande traffico
S3	Industrie locali, in particolare generazione di energia
S4	Attività di estrazione mineraria
S5	Riscaldamento domestico
S6	Emissioni da fonti industriali
S7	Emissioni da fonti non industriali
S8	Fonte(i) o evento(i) di origine naturale
S9	Spargimento invernale di sabbia sulle strade
S10	Inquinamento atmosferico proveniente da fonti esterne rispetto allo Stato membro

Modulo 8: Motivi dei singoli casi di superamento: eventuali codici supplementari che devono essere indicati dagli Stati membri (articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), della direttiva 96/62/CE e allegati I, II, IV e V della direttiva 1999/30/CE)

Codice del motivo	Descrizione

Modulo 9: Dati di monitoraggio della concentrazione media registrata su dieci minuti per l'SO₂ (articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 1999/30/CE)

Codice della stazione	Numero di concentrazioni su dieci minuti che hanno oltrepassato 500 µg/m ³	Numero di giorni dell'anno solare in cui si sono verificate tali concentrazioni	Numero di giorni di cui alla colonna precedente, nei quali la concentrazione oraria di biossido di zolfo ha contemporaneamente superato i 350 µg/m ³	Concentrazione massima registrata sui dieci minuti (µg/m ³)	Data in cui si è verificata la concentrazione massima (gg/mm/aa)

Nota al modulo 9:

Non è necessario compilare il modulo se lo Stato membro non è in grado di registrare i dati sulla concentrazione di biossido di zolfo sui dieci minuti.

Modulo 10: Dati di monitoraggio della concentrazione media registrata sulle 24 ore per le PM_{2,5} (articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 1999/30/CE)

Codice della stazione	Media aritmetica ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Mediana ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	98° percentile ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Concentrazione massima ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Modulo 11: Risultati tabulati della valutazione supplementare e metodi impiegati per conseguirli (articolo 7, paragrafo 3, e allegato VIII, parte II, della direttiva 1999/30/CE)

— Modulo 11a: Risultati tabulati della valutazione supplementare per l'SO₂ e metodi impiegati per conseguirli

Codice della zona	Superiore al VL per la salute (media oraria)				Superiore al VL per la salute (media giornaliera)				Superiore al VL per gli ecosistemi (media annua)				Superiore al VL per gli ecosistemi (media invernale)			
	Superficie		Popolazione esposta		Superficie		Popolazione esposta		Superficie		Superficie esposta dell'ecosistema		Superficie		Superficie esposta dell'ecosistema	
	Km ²	Metodologia	Numero	Metodologia	Km ²	Metodologia	Numero	Metodologia	Km ²	Metodologia	Km ²	Metodologia	Km ²	Metodologia	Km ²	Metodologia

— Modulo 11b: Risultati tabulati della valutazione supplementare per l'NO₂/NO_x e metodi impiegati per conseguirli

Codice della zona	Superiore al VL per la salute (media oraria)						Superiore al VL per la salute (media annua)						Superiore al VL per la vegetazione			
	Superficie		Lunghezza della strada		Popolazione esposta		Superficie		Lunghezza della strada		Popolazione esposta		Superficie		Superficie di vegetazione esposta	
	Km ²	Metodologia	Km	Metodologia	Numero	Metodologia	Km ²	Metodologia	Km	Metodologia	Numero	Metodologia	Km ²	Metodologia	Km ²	Metodologia

— Modulo 11c.1: Risultati tabulati della valutazione supplementare per le PM₁₀ e metodi impiegati per conseguirli (fase 1)

Codice della zona	Superiore al VL (media giornaliera)						Superiore al VL (media giornaliera)					
	Superficie		Lunghezza della strada		Popolazione esposta		Superficie		Lunghezza della strada		Popolazione esposta	
	Km ²	Metodologia	Km	Metodologia	Numero	Metodologia	Km ²	Metodologia	Km	Metodologia	Numero	Metodologia

— Modulo 11c.2: Risultati tabulati della valutazione supplementare per le PM₁₀ e metodi impiegati per conseguirli (fase 2)

Codice della zona	Superiore al VL (media giornaliera)						Superiore al VL (media annua)					
	Superficie		Lunghezza della strada		Popolazione esposta		Superficie		Lunghezza della strada		Popolazione esposta	
	Km ²	Metodologia	Km	Metodologia	Numero	Metodologia	Km ²	Metodologia	Km	Metodologia	Numero	Metodologia

— **Modulo 11d: Risultati tabulati della valutazione supplementare per il piombo e metodi impiegati per conseguirli**

Codice della zona	Superiore al VL					
	Superficie		Lunghezza della strada		Popolazione esposta	
	Km ²	Metodologia	Km	Metodologia	Numero	Metodologia

Note al modulo 11:

- (1) «Metodologia» è un codice indicato dallo Stato membro, che rinvia a un elenco separato di riferimenti (modulo 12) a pubblicazioni o relazioni in cui viene documentato il metodo supplementare. Il modulo 12 fa parte della relazione alla Commissione; non devono invece essere inviate alla Commissione le pubblicazioni e relazioni a cui si fa riferimento.
- (2) Al modulo 11 si possono accludere cartine indicanti la distribuzione delle concentrazioni. Si raccomanda allo Stato membro di compilare se possibile cartine che indichino la distribuzione delle concentrazioni in ciascuna zona ed agglomerato. Relativamente alle concentrazioni, si raccomanda di fornire isolinee dei parametri impiegati per esprimere i valori limite (cfr. tabella 3), servendosi di isolinee ad intervalli del 10 % del valore limite.

Tabella 3: Parametri statistici da impiegare nelle mappe relative alla concentrazione

Inquinante	Parametro
SO ₂	99,7° percentile delle medie orarie
SO ₂	99,2° percentile delle medie giornaliere
SO ₂	Media annua
SO ₂	Media invernale
NO ₂	99,8° percentile delle medie orarie
NO ₂ /NO _x	Media annua
PM ₁₀ e PM _{2,5}	90,0° percentile delle medie giornaliere
PM ₁₀ e PM _{2,5}	Media annua
PM ₁₀ e PM _{2,5}	98,1° percentile delle medie giornaliere
Piombo	Media annua

Modulo 12: Elenco di riferimenti ai metodi di valutazione supplementare di cui al modulo 11 (articolo 7, paragrafo 3, e allegato VIII, parte II, della direttiva 1999/30/CE)

Metodologia	Riferimento completo

Modulo 13: Superamento dei valori limite dell' SO_2 dovuto a fonti naturali (articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 1999/30/CE)

— Modulo 13a: Superamento del valore limite per l' SO_2 per la salute (media oraria)

Zona	Codice della stazione	Numero di casi di superamento registrati	Codice/i delle fonti naturali	Numero stimato di casi di superamento dopo la sottrazione del contributo naturale	Riferimento alla motivazione

— Modulo 13b: Valore limite per l' SO_2 per la salute (media giornaliera)

Zona	Codice della stazione	Numero di casi di superamento registrati	Codice/i delle fonti naturali	Numero stimato di casi di superamento dopo la sottrazione del contributo naturale	Riferimento alla motivazione

— Modulo 13c: Valore limite per l' SO_2 per gli ecosistemi (media annua)

Zona	Codice della stazione	Concentrazione media annua	Codice/i delle fonti naturali	Numero annuo stimato di casi di superamento dopo la sottrazione del contributo naturale	Riferimento alla motivazione

— Modulo 13d: Valore limite per l' SO_2 per gli ecosistemi (media invernale)

Zona	Codice della stazione	Concentrazione media invernale	Codice/i delle fonti naturali	Numero annuo stimato di casi di superamento dopo la sottrazione del contributo naturale	Riferimento alla motivazione

Nota al modulo 13:

Si può segnalare la fonte naturale che ha causato il superamento servendosi di uno o più dei codici standard contenuti nel presente questionario (tabella 4) o di uno dei codici indicati dallo Stato membro in un elenco separato di fonti naturali fornito dallo Stato membro (modulo 14).

Tabella 4: Fonti naturali di SO₂: codici standard

<i>Codice/i delle fonti naturali</i>	<i>Descrizione</i>
A1	Vulcanismo nello Stato membro
A2	Vulcanismo al di fuori dello Stato membro
B	Zone umide litoranee
C1	Incendi di origine naturale nello Stato membro
C2	Incendi di origine naturale al di fuori dello Stato membro

Modulo 14: Fonti naturali di SO₂: eventuali codici supplementari indicati dagli Stati membri

<i>Codice/i delle fonti naturali</i>	<i>Descrizione</i>

Modulo 15: Superamento dei valori limite delle PM₁₀ dovuto a eventi naturali (articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 1999/30/CE)**— Modulo 15a: Contributo degli eventi naturali al superamento del valore limite per le PM₁₀ (fase 1; media giornaliera)**

<i>Zona</i>	<i>Codice della stazione</i>	<i>Numero di casi di superamento registrati</i>	<i>Codice/i degli eventi naturali</i>	<i>Numero stimato di casi di superamento dopo la sottrazione del contributo naturale</i>	<i>Riferimento alla motivazione</i>

— Modulo 15b: Contributo degli eventi naturali al superamento del valore limite per le PM₁₀ (fase 1; media annuale)

<i>Zona</i>	<i>Codice della stazione</i>	<i>Media annua</i>	<i>Codice/i delle fonti naturali</i>	<i>Numero stimato di casi di superamento dopo la sottrazione del contributo naturale</i>	<i>Riferimento alla motivazione</i>

Nota al modulo 15:

Si può indicare l'evento naturale per mezzo di uno o più dei codici standard forniti dal questionario (cfr. tabella 5)

Tabella 5: Eventi naturali causa di superamento dei valori limite per le PM₁₀: codici standard

Codice/i degli eventi naturali	Descrizione
A1	Eruzione vulcanica nello Stato membro
A2	Eruzione vulcanica al di fuori dello Stato membro
B1	Attività sismica nello Stato membro
B2	Attività sismica al di fuori dello Stato membro
C1	Attività geotermica nello Stato membro
C2	Attività geotermica al di fuori dello Stato membro
D1	Incendi spontanei nello Stato membro
D2	Incendi spontanei al di fuori dello Stato membro
E1	Tempeste di vento nello Stato membro
E2	Tempeste di vento al di fuori dello Stato membro
F1	Risospensione atmosferica nello Stato membro
F2	Risospensione atmosferica al di fuori dello Stato membro
G1	Trasporto di particelle naturali dalle regioni secche nello Stato membro
G2	Trasporto di particelle naturali dalle regioni secche al di fuori dello Stato membro

Modulo 16: Superamento dei valori limite delle PM₁₀ dovuto alla sabbatura invernale delle strade (articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 1999/30/CE)

— Modulo 16a: Contributo della sabbatura invernale delle strade al superamento del valore limite per le PM₁₀ (fase 1; media giornaliera)

Zona	Codice della stazione	Numero di casi di superamento registrati	Numero stimato di casi di superamento dopo la sottrazione del contributo della sabbatura invernale	Riferimento alla motivazione

— Modulo 16b: Contributo della sabbatura invernale delle strade al superamento del valore limite delle PM₁₀ (fase 1; media annua)

Zona	Codice della stazione	Media annua	Concentrazione media annua stimata dopo la sottrazione del contributo della sabbatura invernale	Riferimento alla motivazione

Modulo 17: Consultazioni sull'inquinamento transfrontaliero (articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 96/62/CE)**— Modulo 17a: Informazioni generali**

<i>Lo Stato membro ha consultato altri Stati membri su fenomeni di notevole inquinamento atmosferico proveniente da altri Stati membri o ha avuto consultazioni analoghe con paesi non UE? Si prega di indicare con «+» la risposta affermativa e con «-» la risposta negativa:</i>	[+ o -]
---	---------

— Modulo 17b: Dettagli per paese

<i>In caso affermativo, si prega di specificare:</i>	Stati membri UE															Paesi non UE		
	AT	BE	DE	DK	ES	FI	FR	GR	IE	IT	LU	NL	PT	SE	UK			
<i>— Indicare lo Stato membro o il paese</i>																		
<i>— Indicare se il verbale delle consultazioni è stato accluso alla relazione</i>																		
<i>— Indicare se il verbale delle consultazioni è stato accluso alla relazione</i>																		

Note al modulo 17b:

- (1) Completare solo in caso di risposta affermativa, utilizzando «+».
- (2) Lo Stato membro può segnalare eventuali consultazioni con paesi non UE servendosi dei seguenti codici: Bosnia-Erzegovina: BA; Croazia: HR; Cipro: CY; Repubblica Ceca: CZ; Estonia: EE; Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia: MK; Ungheria: HU; Islanda: IS; Lettonia: LV; Liechtenstein: LI; Lituania: LT; Malta: MT; Norvegia: NO; Polonia: PL; Romania: RO; Repubblica slovacca: SK; Slovenia: SI; Svizzera: CH.

Modulo 18: Superamento dei valori limite stabiliti nelle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE e 85/203/CEE da segnalare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 1999/30/CE

Inquinante	Valore limite superato	Metodo di monitoraggio impiegato	Codice della stazione	Livello misurato ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Codice/i dei motivi	Misure prese

Note al modulo 18:

- (1) Il valore numerico del valore limite superato dovrebbe essere indicato nella seconda colonna.
- (2) Per l' SO_2 e le particelle in sospensione si dovrebbe indicare se è stato utilizzato il metodo dei fumi neri o il metodo gravimetrico.

- (3) È vivamente raccomandato, anche se non obbligatorio, identificare la stazione.
- (4) Si può segnalare il motivo del superamento servendosi di uno o più dei codici standard contenuti nel presente questionario (tabella 5) o di uno dei codici indicati dallo Stato membro in un elenco separato di motivi fornito dallo Stato membro (modulo 19). Se viene indicato più di un motivo, si dovrebbero separare i codici con un punto e virgola. La descrizione dello Stato membro può anche consistere in un riferimento a un documento separato accluso al questionario.

Modulo 19: Motivi del superamento dei valori limite stabiliti nelle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE e 85/203/CEE: eventuali codici supplementari che devono essere indicati dagli Stati membri (articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 1999/30/CE)

<i>Codice del motivo</i>	<i>Descrizione</i>